

Spett.le

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare***

*Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali***

*Divisione *Il - *Sistemi di Valutazione Ambientale -

*

*Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA

*

PEC CRESS@pec.minambiente.it

Oggetto : **Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale,

art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto denominato:

*"Porto di Verbania. **-Riqualificazione **e potenziamento dell'approdo presso Largo Palatucci", presentato da "Nautica Bego s.r.l.", nel Comune di Verbania.*

* codice procedura 5078 DEL 24 01 2020*

" RISPOSTE VOLONTARIE ALL'ESPRESSIONE UNITARIA DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 53- 13549 DEL 16 MARZO 2010 FORMULATE DALL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PROMOSSE DALLA COMMITTENZA QUALE NECESSARIO CONTRIBUTO PER L'ESAME DEGLI ATTI DA PARTE DELLA C.T.V.I "*

**_*

*

*

*

segue email precedente con invio dei seguenti documenti

- Allegato D Sentenza TAR Piemonte . 00264/020/ REG. PROV. COLL n.

00139/2020

-Allegato E - Simulazione fotografiche rappresentative delle consistente in progetto

distinti saluti .

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto denominato:

"Porto di Verbania. -Riqualificazione e potenziamento dell'approdo presso Largo Palatucci",
presentato da "Nautica Bega s.r.l.", nel Comune di Verbania.

Cod. 2020- 01/VRN7,/ Espressione unitaria delle osservazioni ai sensi della d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010.

RISPOSTE VOLONTARIE ALL'ESPRESSIONE UNITARIA DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 53-13549 DEL 16 MARZO 2010 FORMULATE DALL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PROMOSSE DALLA COMMITTENZA QUALE NECESSARIO CONTRIBUTO PER L'ESAME DEGLI ATTI DA PARTE DELLA C.T.V.I – Codice procedura -5078 - data avvio 24 01 2020 - istruttoria esame CTVIA in corso

ALLEGATO D

Sentenza TAR Piemonte

N. 00264/020/ REG. PROV. COLL n.

00139/2020 REG RIC

Rif. Distanza di edificazione dalla Strada
Statale

Publicato il 06/05/2020

N. 00264/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00139/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 139 del 2020, proposto da Immobiliare Nizzolino S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cannobio non costituito in giudizio;

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, n. 21;

per l'accertamento

in via principale,

dell'obbligo del Comune di Cannobio a provvedere sulla domanda di permesso di costruire n. 102/2015 presentata dalla ricorrente in data 29.11.2015, prot. n. 16003, sul presupposto sia dell'intervenuta conclusione dell'istruttoria sia della non doverosità del parere di ANAS richiesto dal Comune di Cannobio con nota n. 849

del 24.11.2019;

in via subordinata,

dell'obbligo di ANAS di esprimere il parere richiesto dal Comune di Cannobio con nota in data 24.01.2019 n. 849, nella denegata ipotesi che il predetto parere sia effettivamente dovuto;

e per la conseguente condanna ex art. 34, comma 1, c.p.a.

nei confronti di quella delle due Amministrazioni resistenti ritenuta inadempiente a provvedere sulle istanze di rispettiva competenza entro il termine che verrà ritenuto congruo dal Collegio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ANAS S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è proprietaria nel comune di Cannobio di un'area inclusa dal P.R.G.C. parte in zona RE (residenziali esistenti di cui all'art. 17 delle NTA) e parte in zona RC (residenziali di completamento di cui all'art. 18 delle NTA) e posta, altresì, a confine con la strada statale SS34 classificata nello strumento urbanistico comunale come di tipo C, sulla quale insistono precedenti fabbricati legittimamente autorizzati.
2. In data 29 novembre 2015, la ricorrente ha presentato istanza per il rilascio di un permesso di costruire avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale plurifamiliare, previa demolizione dei fabbricati ivi esistenti ed ampliamento degli stessi.

3. Poiché il progetto edilizio prevedeva la realizzazione di fabbricati esterni al centro abitato e posti ad una distanza dal confine stradale inferiore a quella minima di 30 metri prevista dal D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento del Codice della Strada), con nota del 24.01.2019 il Comune resistente ha invitato ANAS S.p.A. a esprimere il *“parere di competenza”* e, dopo aver precisato che l'intervento è *“conforme alle normative edilizie urbanistiche del P.r.g.c. vigente nel comune di Cannobio”*, ha chiesto se fosse possibile applicare il comma 3 dell'art. 26 del citato D.P.R., laddove prevede per gli interventi edilizi, alle condizioni ivi specificate, una distanza minima dal ciglio stradale di 10 metri invece di 30, stante la mancanza di un'analogia disposizione nello strumento urbanistico generale. Difatti, l'art. 32 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Cannobio (*“Sedi viarie esterne di interesse statale, regionale e provinciale (Tipo C) strade extraurbane secondarie, ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”*) si limita soltanto a prevedere, senza eccezioni, che la distanza dal ciglio stradale da rispettare nelle edificazioni fuori dai centri abitati sia pari a 30 metri.

4. Con nota del 19.02.2019, ANAS S.p.A. ha riscontrato la richiesta dell'amministrazione evidenziando la propria incompetenza a pronunciarsi in merito al progetto presentato, in quanto *“l'accesso ricadrebbe su strada comunale di competenza del Comune di Cannobio”*. Ciononostante, il Comune resistente ha nuovamente chiesto ad ANAS S.p.a. di esprimersi sulla questione, comunicando nel frattempo alla ricorrente che, allo stato, non era possibile provvedere al rilascio del titolo abilitativo in quanto il parere del citato ente non era *“adeguato alle richieste effettuate dall'ufficio scrivente”*.

5. Successivamente, con comunicazione del 26.09.2019, ANAS S.p.A. ha chiarito che, all'esito degli approfondimenti svolti, riteneva applicabile al caso di specie la normativa di cui al Decreto interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404 e *“non quella risultante dal sistema composto dal Nuovo Codice della Strada (artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992) e relativo Reg. di Esecuzione (artt. 26 e 27 D.P.R. 495/1992)”*, stante la disciplina transitoria recata dall'art. 234, comma 5 dello stesso Codice,

richiedendo, altresì, all'amministrazione, per un compiuto esame della pratica, la trasmissione del certificato di destinazione d'uso del terreno interessato dal fabbricato.

6. Con nota del 17.10.2019, la ricorrente, sul presupposto dell'esclusiva competenza degli strumenti urbanistici comunali e della già attestata conformità a questi ultimi del progetto presentato, ha comunicato al Comune di Cannobio l'intenzione di dare avvio all'esecuzione delle opere, essendosi formato il silenzio assenso sulla domanda di permesso a costruire.

7. Con note del 23.10.2019 e 21.11.2019, il Comune di Cannobio ha quindi ribadito la doverosità del parere di ANAS S.p.A. – mai emesso – sul presupposto che rientrasse nella competenza esclusiva di detto Ente verificare la conformità del progetto al Codice della Strada e, dunque, decidere in ordine all'applicazione dell'art. 26, comma 3 del D.P.R. n.495/1992, ritenendo non ancora completo l'iter istruttorio della pratica.

8. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha chiesto di accertare la formazione del silenzio inadempimento del Comune di Cannobio sull'istanza per il rilascio di permesso a costruire dalla medesima presentata, non risultando dovuta l'acquisizione preventiva del parere di ANAS S.p.A. in merito alla compatibilità dell'intervento progettato con il Codice della Strada, ovvero, in via subordinata, laddove si ritenesse necessario il parere di ANAS S.p.A., accertare l'inadempimento di quest'ultimo, con condanna in entrambi i casi all'adozione del provvedimento conclusivo della sequela procedimentale in corso.

Con un unico articolato motivo di ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

- nessuna norma di legge stabilirebbe che ANAS S.p.A., nella sua qualità di ente proprietario della strada, debba esprimersi in sede consultiva sulle distanze da tenere nell'edificazione a margine delle arterie viarie nell'ambito del procedimento ordinario di rilascio del permesso di costruire, in quanto un simile parere sarebbe previsto unicamente dalla legislazione sul condono edilizio *ex* L. n. 47/1985 con

riferimento alla sanabilità di opere abusivamente realizzate nella fascia di rispetto stradale;

- la materia delle distanze dal ciglio stradale da rispettare nelle edificazioni sarebbe disciplinata interamente ed esclusivamente dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di Attuazione che, all'art. 26, comma 3, nelle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale – quale sarebbe quella su cui insiste l'intervento progettato – prevede una distanza minima dal confine delle strade di tipo C (come la SS34) pari a 10 metri, derogatoria rispetto a quella di 30 metri indicata al comma 1 della medesima disposizione;

- nella fattispecie, l'intervento progettato ricadrebbe interamente in area edificabile o trasformabile, per cui la riduzione della fascia di rispetto da 30 a 10 metri sarebbe disposta automaticamente *ex lege* quale conseguenza diretta della previsione dello strumento generale del Comune di attribuire a una zona (o area) esterna al perimetro del centro abitato la capacità edificatoria.

9. Si è costituita in giudizio ANAS S.p.A. depositando una relazione sui fatti di causa, nella quale, preliminarmente ribadendo l'insussistenza di alcun obbligo di provvedere a proprio carico, ha ritenuto comunque applicarsi alla vicenda *sub iudice* la disciplina di cui all'art. 4 del D.M. n. 1404/1968 relativa all'edificazione "fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione", secondo cui la distanza dal ciglio stradale per le strade di tipo C è pari a 30 metri. Pertanto, conclude ANAS S.p.A., trattandosi di intervento posto fuori dal centro abitato, non sarebbe stato comunque possibile concedere alcuna deroga rispetto alla disciplina di legge sopra richiamata, che opererebbe automaticamente. Né, del resto, il Comune resistente avrebbe previsto nei propri atti di pianificazione urbanistica, per le strade di tipo C, una minore distanza rispetto a quella di 30 metri dal confine stradale.

10. La ricorrente ha replicato con memoria in data 18.04.2020, sostenendo l'applicabilità dell'art. 26, comma 3 del D.P.R. n.495/1992 e, comunque, ritenendo in ogni caso che il P.R.G. consentisse nella fattispecie di adottare la minor distanza

di 10 metri dal confine stradale.

All'udienza del 22 aprile 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020.

11. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Per una migliore disamina delle questioni sottoposte alla cognizione di questo Tribunale, è opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni normative che, nelle opposte ricostruzioni delle parti, troverebbero applicazione nella fattispecie.

È invocata dal ricorrente l'applicazione dell'art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento del Codice della Strada), secondo cui *“fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell' articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*

- a) 30 m per le strade di tipo A;*
- b) 20 m per le strade di tipo B;*
- c) 10 m per le strade di tipo C”.*

Il D.M. n. 1404/1968 (artt. 1 e 4), richiamato invece da ANAS S.p.A., dispone che, nell'*“edificazione fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione”*, *“le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire:*

- strade di tipo A) - m. 60,00;*
- strade di tipo B) - m. 40,00;*
- strade di tipo C) - m. 30,00”.*

Ora, il progetto edilizio presentato dalla ricorrente prevede l'edificazione ad una

distanza dal confine viario inferiore a quella “ordinaria” di 30 metri, ma comunque maggiore di quella “derogatoria” di metri 10, prevista a particolari condizioni dal D.P.R. n. 495/92. Ai fini del rilascio del titolo edilizio richiesto, quindi, era necessario stabilire se nella fattispecie dovesse essere osservata nella costruzione dell’edificio in progetto, in via eccezionale, la minor distanza di 10 metri dal ciglio della strada, poiché solo in questo caso l’opera sarebbe risultata all’esterno della fascia di rispetto stradale.

Ciò posto, focalizzando l’effettivo contenuto delle richieste rivolte dal Comune di Cannobio ad ANAS S.p.A. per la procedibilità dell’istanza di permesso a costruire, risulta che l’amministrazione comunale abbia chiesto al predetto ente di voler rilasciare *“l’autorizzazione di competenza per la realizzazione delle opere di cui all’oggetto”* e, soprattutto, di stabilire se nella fattispecie gli uffici comunali potessero applicare l’art. 26, comma 3 del D.P.R. n.495/1992, *“anche se il P.r.g.c. del Comune di Cannobio non prevede questa specifica deroga e non dà una definizione di aree trasformabili”*.

In detti termini, il Comune ha sostanzialmente delegato ad un altro ente l’individuazione della normativa applicabile in materia di distanza legale minima del fabbricato in progetto dal confine stradale, nell’ambito del procedimento istruttorio relativo ad un’attività edilizia di sua esclusiva competenza. All’ANAS S.p.A., dunque, non è stato richiesto un mero nulla osta alla realizzazione del progetto per quanto concerne la tutela delle fasce di rispetto stradale e i connessi profili di sicurezza – unico documento che tale ente avrebbe potuto rilasciare e della cui doverosità, peraltro, vi è da dubitare alla luce dell’attuale quadro normativo – ma piuttosto di voler stabilire quale fosse la disciplina normativa applicabile per la verifica di tali profili, anche in considerazione dei contenuti dello strumento urbanistico comunale, che, come dichiarato dal Comune, non contiene alcuna “deroga” rispetto alla distanza di 30 metri prevista sia dal D.M. n. 1404/1968 che dal D.P.R. n.495/1992.

In sostanza, l’amministrazione comunale pretende che ANAS S.p.A. si surroghi

impropriamente nelle valutazioni che attengono il governo dell'attività edilizia sul territorio e, pertanto, sono di stretta pertinenza dell'ente locale. In merito, è stato evidenziato anche dalla Circolare 30 dicembre 1970, n.5980 del Ministero dei Lavori Pubblici che la verifica circa l'osservanza delle fasce di rispetto stradale *“spetta istituzionalmente ai comuni, i quali, in occasione della presentazione delle domande di licenza edilizia”* devono *“esaminare i progetti anche in rapporto all'osservanza delle distanze dalle strade nell'ambito del territorio comunale; e, conseguentemente, rilasciare l'autorizzazione a costruire quando tali distanze risultino rispettate e negarla in caso contrario”*, fermi restando i poteri, anche di vigilanza sul rispetto delle distanze legali, che sono sempre attribuiti agli enti proprietari delle strade.

Tale conclusione, a ben vedere, trova indiretta conferma anche nella natura assoluta del vincolo di inedificabilità derivante dalle fasce di rispetto stradale o viario, traducendosi *“in un “divieto assoluto di costruire” che “rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale” e che esso “opera direttamente e automaticamente”, per cui “(...) una volta attestata in concreto la violazione del vincolo di inedificabilità, il parere dell'amministrazione sull'istanza di condono (ex art. 33 L. n. 47/1985) non potrebbe essere che negativo” (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2011 n. 3498 nonché, più recentemente, Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 347)”* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2.09.2019, n. 6035). Sulla scorta di analoghe argomentazioni, la stessa ANAS S.p.A. ha osservato che *“non solo non era previsto dalla disciplina normativa in materia di distanze legali, non sussistendo quindi l'obbligo di ANAS di provvedere”*, ma in ogni caso detto ente *“non avrebbe potuto concedere alcuna deroga alla distanza di 30 metri”*, essendo detto limite *“non derogabile da ANAS”*. Pertanto, non sussiste discrezionalità a fronte del vincolo di inedificabilità discendente dalla presenza di una fascia di

rispetto viaria, essendo l'amministrazione sempre tenuta a darvi applicazione.

Ciò posto, l'unico ambito di autonoma valutazione che residua al Comune attiene alla verifica, in base ai propri atti di governo del territorio, in merito alla sussistenza dei presupposti che consentono di non considerare alla singola fattispecie applicabile la fascia di rispetto di 30 metri, ma piuttosto quella "derogatoria" di metri 10 dal confine stradale, vale a dire proprio la valutazione che erroneamente il Comune di Cannobio ha richiesto all'ANAS S.p.A.

Difatti, a prescindere da quale normativa si consideri applicabile al caso *sub iudice* la possibilità di ritenere ricorrenti gli estremi per l'applicazione del cosiddetto regime "derogatorio" presuppone, preliminarmente, che l'ente locale stabilisca se l'area interessata dal progetto ricade "*all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi*", come previsto dall'art. 26, comma 3 del D.P.R. n.495/1992, oppure se il progetto edificatorio interessa aree poste al di fuori del "*perimetro dei centri abitati e degli insediamenti*" previsti dagli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. n. 1404/1968.

La stessa ANAS S.p.A., coerentemente, ha evidenziato che è consentito "*derogare alla distanza minima di mt. 30,00 da osservarsi nelle edificazioni solamente mediante lo strumento urbanistico e, unicamente, qualora ricorra almeno una delle due fattispecie previste dall'art. 1 Decreto Interministeriale 1404/1968 (area interna al centro abitato; area interna a «insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione»)*" (cfr. nota ANAS S.p.A. prot. 0202767 del 20.04.2020).

In nessun caso, quindi, tali valutazioni potrebbero essere demandate ad un soggetto diverso dall'amministrazione comunale. Deve quindi concludersi che ANAS S.p.A. ha correttamente ritenuto di non essere competente ad emanare il parere richiesto dall'amministrazione comunale, i cui contenuti, come sopra illustrati, sono finalizzati ad ottenere da un terzo soggetto una valutazione che, invece, deve

provenire dall'ente locale.

12. Ad ogni buon conto e conclusivamente, anche a prescindere da quanto sopra, deve evidenziarsi come la posizione di ANAS S.p.A. non solo fosse già stata espressa nella nota del 26 settembre 2019, prot. n. 544488, ma è stata anche ulteriormente esplicitata nella nota prot. 0202767 del 20.04.2020 depositata agli atti di causa, con cui, di fatto, è stato reso da ANAS S.p.A. – sia pure a titolo collaborativo, stante la più volta dichiarata incompetenza dell'ente a pronunciarsi in materia – il parere richiesto dal Comune di Cannobio per la procedibilità dell'istanza di permesso a costruire presentata dalla ricorrente. In detta nota, sotto il profilo dei contenuti, si trovano sostanzialmente ribadite le argomentazioni che hanno sempre connotato l'interlocuzione tra ANAS S.p.A. e l'amministrazione locale, quali l'applicabilità del D.M. n. 1404/1968, la mancanza, nello strumento urbanistico comunale, di una deroga alle distanze legalmente previste per la fascia di rispetto stradale fuori dal centro abitato, la natura assoluta del vincolo di inedificabilità discendente dalla fascia di rispetto viaria.

13. Non vi sono ragioni, dunque, perché il Comune non si pronunci sull'istanza della ricorrente, con la precisazione che, a prescindere dalle conclusioni raggiunte da ANAS S.p.A. in merito alla normativa applicabile alla fattispecie e ai contenuti dello strumento urbanistico, spetta sempre all'amministrazione comunale individuare la disciplina legale riferibile al caso concreto e, vieppiù, verificare la sussistenza delle condizioni che, come sopra indicato, potrebbero eventualmente consentire l'applicazione di previsioni derogatorie o eccezionali, alla luce dei vincoli che la stessa amministrazione si è data in sede di pianificazione urbanistica.

14. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sopra indicati.

Le restanti domande sono respinte.

Tenuto conto che il parere richiesto ad ANAS S.p.A. non può considerarsi nella fattispecie atto necessario e considerato, altresì, che la posizione di detto ente è stata comunque formalizzata da ultimo con nota prot. 0202767 del 20.04.2020

inviata al Comune di Cannobio, va quindi dichiarato l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere sull'istanza della ricorrente nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Comune di Cannobio di provvedere sull'istanza della ricorrente nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione (o dalla notificazione, se anteriore) della presente sentenza.

Respinge per il resto.

Condanna il Comune di Cannobio al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge; le compensa nei confronti di ANAS S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Marcello Faviere, Referendario

Valentina Caccamo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Caccamo

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

N. 00139/2020 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto denominato:

"Porto di Verbania. -Riqualificazione e potenziamento dell'approdo presso Largo Palatucci", presentato da "Nautica Bega s.r.l.", nel Comune di Verbania.

Cod. 2020- 01/VRN7,/ Espressione unitaria delle osservazioni ai sensi della d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010.

RISPOSTE VOLONTARIE ALL'ESPRESSIONE UNITARIA DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELLA D.G.R. N. 53-13549 DEL 16 MARZO 2010 FORMULATE DALL'ORGANO TECNICO REGIONALE, PROMOSSE DALLA COMMITTENZA QUALE NECESSARIO CONTRIBUTO PER L'ESAME DEGLI ATTI DA PARTE DELLA C.T.V.I - Codice procedura -5078 - data avvio 24 01 2020 - istruttoria esame CTVIA in corso

ALLEGATO E

Simulazione fotografiche rappresentative delle consistente in progetto





















































